Titolo

28/TFN/2024-2025

Descrizione

La violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva si configura in relazione all'inadempimento previsto dall’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF, che impone il pagamento agli allenatori delle Società della LND entro 30 giorni dalla comunicazione del lodo emesso dal Collegio Arbitrale. Il mancato rispetto di tale termine, che ha carattere perentorio, integra la fattispecie sanzionatoria prevista dall’art. 31, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva, con l'applicazione della sanzione dell'inibizione di durata non inferiore a sei mesi a carico dei soggetti responsabili.

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

28/TFN/2024-2025

Presidente

Grasso

Relatore

Callipari

Riferimenti normativi

art. 4, comma 1, CGS; art. 94 ter NOIF; art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva

Provvedimenti

Tribunale Federale nazionale

Sezione Disciplinare – DECISIONE N. 54/TFN del 16.09.2024 - (Cesare Raso - Reg. Prot. 9/TFN-SD)